

## COMMISSIONE V

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

41.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 28 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	590	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Già articoli da 4 a 10 del disegno di legge n. 3629, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1983) (3629-bis) . . . . .	590	
PRESIDENTE . . . . .	590, 592, 597, 598, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610	
BARACETTI ARNALDO . . . . .	607	
		PAG.
BASSANINI FRANCO . . . . .		594, 601
BASSI ALDO . . . . .		597, 598
BRESSANI PIERGIORGIO . . . . .		608
CONTU FELICE . . . . .		597
KESSLER BRUNO . . . . .		595, 601, 603
MACCIOTTA GIORGIO . . . . .		592, 595, 597, 598, 601, 603, 605, 606
MACIS FRANCESCO . . . . .		601, 604, 606, 609
MANFREDI MANFREDO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .		598, 601, 603, 606, 607
MELLINI MAURO . . . . .		593, 602, 603, 604
MORO PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .		596, 598
PISANU GIUSEPPE . . . . .		592, 606, 610
SACCONI MAURIZIO, <i>Relatore</i> . . . . .		593, 596, 607
TOCO GIUSEPPE . . . . .		597
VALENSISE RAFFAELE . . . . .		592, 597, 602, 608, 610
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		610

**La seduta comincia alle 19,20.**

RENATO CORA, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, che i deputati Barca, Bosco Manfredi, Cirino Pomicino, Degennaro, Gamboloto, Peggio, Sinesio, Russo Vincenzo e Zavagnin, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Baracetti, Pisanu, Rosso, Bressani, Colomba, Macis, Carta, Contu e Migliorini.

**Discussione del disegno di legge: Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Già articoli da 4 a 10 del disegno di legge n. 3629, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1983) (3629-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 », già articoli da 4 a 10 del disegno di legge n. 3629, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1983.

Do lettura dei pareri emessi dalla I e dalla VI Commissione: « La I Commissione esprime parere favorevole, richiamando la necessità di dare completa ed urgente attuazione alla norma di cui all'articolo 12, n. 3, della legge 9 ottobre

1971, n. 825, concernente "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria", anche per la regione Friuli-Venezia Giulia in modo da porre fine all'attuale regime transitorio.

Si sottolinea, altresì, l'opportunità di definire una disciplina complessiva che riconduca al massimo di certezza le entrate tributarie della regione ».

« La VI Commissione esprime parere favorevole invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge norme atte ad assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia l'avvio del coordinamento della propria finanza con gli indirizzi stabiliti dalla legge di riforma tributaria ».

Sempre in tema di comunicazioni, do lettura dell'ordine del giorno votato dal consiglio regionale della Sardegna in data 2 febbraio 1983:

« Il consiglio regionale della Sardegna,

a conclusione del dibattito sullo schema di disposizioni concernenti il coordinamento della finanza regionale con la riforma tributaria e il finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

fermamente convinto che è necessario ed urgente, in ordine alla natura della finanza della regione autonoma della Sardegna, ritornare al disegno del legislatore costituente, che tale finanza volle autonoma seppur coordinata con quella dello Stato;

rilevato per contro che il perdurare del regime provvisorio seguito alla emanazione della legge 9 ottobre 1971, numero 825, ha non solo reso di fatto la finanza regionale per ben un decennio derivata, ma ha anche fatto sì che il volume complessivo delle entrate regionali sia andato sempre più impoverendosi, con evidenti negative conseguenze economiche e sociali per le popolazioni dell'isola;

atteso che le proposte governative non accolgono che in parte le richieste a suo

tempo avanzate dalla regione autonoma della Sardegna, lasciando insoluti numerosi problemi attinenti alla certezza ed alla congruità, rispetto alle necessità, delle entrate regionali;

rilevato, in questo quadro, che la vertenza relativa al problema delle entrate regionali non può ritenersi conclusa con le proposte governative in esame, ma che essa, al contrario, deve proseguire per trovare sistemazione definitiva in una normativa organica dell'intero regime finanziario della regione, potendosi ritenere la "legge finanziaria" dello Stato come la sede deputata principalmente per la determinazione quantitativa delle risorse finanziarie;

ribadito il principio che, nel rispetto dell'ordinamento voluto dal legislatore costituente, per le regioni a statuto speciale non possono essere accettate disparità di trattamento fra di esse;

nell'esprimere il parere richiesto sulle proposte governative ai sensi dell'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e quindi, per il rimando in tale norma contenuto ai principi e alle procedure previste nello statuto speciale per la Sardegna, ai sensi dell'articolo 54 dello statuto stesso;

considera comunque come base per la piena armonizzazione del nuovo regime delle entrate alla lettera ed allo spirito dello statuto speciale, le proposte a suo tempo formulate dalla regione e presentate al Governo, e in particolare ribadisce che:

a) la regione deve avere una tesoreria propria che riceva il versamento delle entrate, che effettui il pagamento delle spese e detenga le disponibilità di liquidità;

b) la quota variabile deve avere nella sua determinazione riferimenti certi a parametri obiettivi rapportati non solo all'aumento delle necessità connesse con il funzionamento ordinario della regione ma soprattutto all'insieme degli elementi che concorrono alla formazione delle entrate globali dello Stato;

c) in ogni caso la compartecipazione all'IVA deve avere una base di quote, a suo tempo quantificate in sei decimi, al di sotto della quale l'incremento non può scendere;

d) la regione deve compartecipare alle quote di imposte di fabbricazione, purché gravanti su merci prodotte nel territorio regionale, anche se non percepite in Sardegna;

e) la regione deve poter procedere a sgravi, esenzioni o agevolazioni fiscali sulle quote di propria spettanza;

f) deve essere più correttamente definito il rapporto tra Stato e regione nell'accertamento tributario, considerando la regione come soggetto primario interessato ad un'equa e corretta politica fiscale e pertanto sembrerebbe più appropriato dell'ipotesi governativa il testo a suo tempo proposto dalla regione (le operazioni di accertamento relative ai tributi istituiti dallo Stato sono effettuate con la collaborazione di rappresentanze regionali e locali);

g) deve essere risolto rapidamente il contenzioso in atto relativo a crediti pregressi;

h) devono essere eliminate le attuali incertezze dei meccanismi procedurali di trasferimento dei beni immobili facenti parte del patrimonio e del demanio dello Stato, e la regione deve succedere nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali;

i) deve essere riproposta la vertenza relativa alle piante organiche degli enti locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

l) deve essere riformulato organicamente il sistema delle esenzioni doganali necessarie per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna;

ritiene l'iniziativa del Governo di inserire il problema delle entrate finanziarie della regione autonoma della Sarde-

gna nella legge finanziaria dello Stato, ancorché alquanto irrituale, un atto capace di chiudere comunque l'annosa vertenza della finanza regionale ».

**RAFFAELE VALENSISE.** Chiedo la parola, signor presidente, per appellarmi alla sua cortesia al fine di ottenere una precisazione che ha la sua importanza. La Commissione si occupa oggi doverosamente della regione Sardegna allo scopo di approvare un complesso di norme di coordinamento che questa regione attende da lungo tempo e che rispondono ad una esigenza che è stata sottolineata con il parere del consiglio regionale sardo, di cui il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale fa parte, parere che è stato adottato all'unanimità e di cui lei ha dato ora lettura. Vi è, inoltre, ritengo unanimità da parte di tutti i gruppi anche in questa sede, come vi è stata unanimità — e di questo chiedo che ci venga dato atto — di tutti i gruppi rispetto alle procedure da adottare per approvare il provvedimento in discussione. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale avrebbe preferito che le disposizioni in discussione fossero approvate nel contesto della legge finanziaria, ma, non essendo ciò risultato possibile, si è dichiarato favorevole, anzi si è fatto promotore dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione in sede legislativa.

Ho voluto rendere questa dichiarazione, signor presidente, facendo appello, come ho detto, alla sua cortese sensibilità, perché i rappresentanti di alcune forze politiche hanno ritenuto di dover riferire alla stampa sarda che il provvedimento in discussione procede grazie all'interessamento del deputato Tizio o del deputato Caio, della forza X o della forza Y. Noi siamo, invece, convinti, e desideriamo ribadirlo, che questa normativa, che rappresenta un atto dovuto nei confronti della regione Sardegna, trovi sollecito esame per volontà unanime di tutti i gruppi politici della Camera, tra i quali, non ultimo, figura il nostro.

La ringrazio, presidente, per le precisazioni e i chiarimenti che riterrà di fornire e mi permetto di rilevare che un comunicato della presidenza di questa Commissione, che dia atto dell'unanime posizione di tutti i gruppi determinatasi in questa occasione, taglierebbe le gambe ad ogni possibile speculazione.

**PRESIDENTE.** Non ho nessuna difficoltà a dichiarare, in omaggio alla verità, che il provvedimento in discussione viene al nostro esame a seguito di un accordo generale raggiunto tra tutte le forze politiche e, vorrei anche aggiungere, a seguito di una costante, assidua e vigilante attenzione dei parlamentari eletti in Sardegna. Devo dare, infatti, atto a tutti loro di essersi preoccupati di sollecitare l'approvazione delle norme in discussione, in un primo tempo inserite nel testo del disegno di legge finanziaria e, successivamente, stralciate da tale disegno di legge per essere assegnate alla Commissione in sede legislativa.

Un'ulteriore testimonianza dell'accordo generale venutosi a determinare è data dall'unanime consenso registratosi perché l'inizio della seduta odierna fosse anticipato rispetto alla previsione originaria.

**GIUSEPPE PISANU.** Aderendo alle precisazioni da lei testé esposte, signor presidente, desidero, tuttavia, anche sottolineare, a nome del gruppo della democrazia cristiana — e credo di poterlo anche fare a nome dei partiti della maggioranza di Governo — che l'apprezzabile unanimità cui lei ha fatto riferimento è stata raggiunta grazie alla iniziativa a suo tempo assunta dal Governo perché fossero inseriti nella « legge finanziaria », al fine di una rapida approvazione, gli articoli di cui oggi siamo chiamati a discutere, esaminandoli sotto forma di un autonomo disegno di legge.

**GIORGIO MACCIOTTA.** Il gruppo comunista, non comprendendo bene il senso di queste considerazioni di carattere preliminare, si riserva di intervenire in sede di discussione sulle linee generali.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

PRESIDENTE. L'onorevole Sacconi ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO SACCONI, *Relatore*. Ritengo di potermi rimettere a quanto già dichiarato sulle norme recate dal provvedimento nel corso della discussione sul disegno di legge finanziaria. Desidero, tuttavia, preannunciare la presentazione di un emendamento che dia risposta anche alla particolare situazione in cui si trova la regione Friuli-Venezia Giulia, che, una volta approvato il provvedimento in esame, si troverebbe ad essere l'unica regione a statuto speciale per la quale non sia stato effettuato l'adeguamento delle entrate. Si tratta, anche in questa occasione, di approvare una norma transitoria, in attesa di quella riforma dello statuto regionale che le forze politiche della regione intendono attuare in breve tempo e che, ritengo, possa raccogliere anche la favorevole volontà del Parlamento. L'emendamento che presenterò nel corso dell'esame degli articoli, pertanto, prevede la concessione a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di 200 miliardi di lire ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, quarto comma, della legge finanziaria 1983; qualora esso venisse approvato, l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame sarebbe per il 1983 di lire 490 miliardi.

Al fine di evitare problemi del tipo di quelli qui determinatisi in apertura di seduta, desidero dare atto della solerzia dimostrata dalla delegazione dei parlamentari della regione Friuli-Venezia Giulia nel proporre all'attenzione del Parlamento le esigenze della regione stessa; sensibilità che va, per altro, riconosciuta a tutti i gruppi ed anche alle Commissioni che si sono espresse in sede di parere in ordine all'inserimento delle disposizioni in favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAURO MELLINI. Mi limiterò a fare alcune osservazioni riguardanti tanto il merito del provvedimento — che ritengo

debba essere approvato al più presto possibile — quanto la forma. Vi sono, infatti, alcuni aspetti che, pur apparendo formali non lo sono e che andrebbero presi in considerazione ai fini di aggiustamenti limitati che, però, darebbero risultati non trascurabili, consentendo di evitare inconvenienti futuri di notevole portata.

La legge che stiamo per approvare è, almeno per una parte delle sue disposizioni, una legge ordinaria *sui generis* perché ha natura sostanziale di legge costituzionale in quanto modifica uno statuto speciale. In forza delle norme contenute in quest'ultimo, è possibile procedere a modifiche tramite legge ordinaria; però, questa è sottoposta ad alcuni vincoli: non può essere di iniziativa parlamentare, ma solo del Governo o del Consiglio regionale interessato; se un deputato intende modificare le norme statutarie, deve presentare una proposta di legge costituzionale.

Faccio queste osservazioni per sottolineare la delicatezza e l'importanza della individuazione formale, nell'ambito della normativa di cui ci si occupa, delle singole disposizioni. Infatti, il provvedimento contiene norme che non hanno carattere di modifica dello statuto, ma solo transitorio rispetto alla modifica stessa e che perciò vanno individuate al fine di evitare che in futuro sorgano problemi circa la natura statutaria o meno delle norme medesime. Voi direte che questo è semplice, ma secondo me è, invece, opportuno farlo preventivamente, a partire dal titolo del provvedimento, inserendo in esso il riferimento alle norme transitorie.

Per queste ragioni avevo grosse perplessità circa l'inserimento delle norme di cui si discute nella legge finanziaria: la sua specialità ed il contenuto delle norme regolamentari delle due Camere che disciplinano il dibattito su di essa comportano limitazioni della discussione che mal si conciliano con la natura particolare del provvedimento in esame.

Detto questo, faccio rapidissimamente osservare che l'articolo 4 contiene una disposizione che è sicuramente di modifica dello Statuto speciale sardo in quanto ne

sostituisce l'articolo 8. Lo stesso discorso vale per gli articoli 5 e 6 mentre l'articolo 7 reca disposizioni non di modifica dello Statuto ma complementari a quest'ultimo. L'articolo 8 è quello che contiene le disposizioni più delicate di tutto il testo in quanto transitorie per forma e contenuto. Ritengo che questo fatto debba essere chiaramente e sin d'ora evidenziato perché lo Statuto modificato conterrà norme — cioè quelle di modifica — che, una volta entrate in vigore, saranno sovraordinate rispetto alle altre non di modifica, comprese quelle contenute nel testo al nostro esame. Analoghe osservazioni possono essere fatte a proposito dell'articolo 9 che stabilisce che: « Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere *a*) e *d*) del precedente articolo 4, vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e a sei decimi ». Sarebbe opportuno, pertanto trovare una diversa formulazione che consenta di dare alla norma, con chiarezza, contenuto e forma transitoria; altrimenti lo Statuto « soffrirà » nel tempo dell'applicazione di una norma che dovrà avere diversa decorrenza.

Sempre nella stessa ottica, faccio notare che non è accettabile la norma che stabilisce la retroattività dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge perché si tratta pur sempre di disposizioni a carattere costituzionale anche se hanno contenuto finanziario e possono essere modificate con legge ordinaria. Non credo sia difficile trovare una diversa formulazione: si potrebbe, ad esempio, ricorrere ad una norma transitoria che garantisca gli stessi effetti economici, evitando il ricorso a questo « mostriciattolo » dal punto di vista statutario e costituzionale.

Concludendo, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti che, partendo dal titolo, tentano di tradurre in termini legislativi le osservazioni che ho sin qui fatto e quelle formulate dal consiglio regionale della Sardegna.

FRANCO BASSANINI. Non entrerò nel merito riservandomi di farlo semmai relativamente ai singoli articoli. In sede di discussione generale desidero fare una considerazione di carattere preliminare alla quale mi hanno stimolato gli interventi dei colleghi Valensise e Pisanu. Quando gli articoli del disegno di legge facevano ancora parte del disegno di legge finanziaria, avevo presentato una serie di emendamenti soppressivi degli stessi. La questione non è irrilevante: su di essa non c'è stato accordo tra tutti i gruppi tant'è che in questa sede la maggioranza ha respinto, per poi riaccoglierla in aula per ragioni di opportunità, la richiesta di considerare, correttamente, questo complesso di disposizioni come una necessaria legge speciale da non potersi ricomprendere nell'ambito della legge finanziaria. Questo, per due ragioni, già illustrate in aula da me ed anche, in un brillante intervento, dal collega Macciotta, relatore di minoranza. Questa è materia che sicuramente è al di fuori dell'oggetto della legge finanziaria, comprendendo una disciplina a regime dei rapporti tra Stato e regione Sardegna (disciplina opportuna a dieci anni di distanza dall'entrata in vigore della legge tributaria), mentre la legge finanziaria contiene disposizioni relative al bilancio dell'esercizio in corso.

Un secondo aspetto è che questa è quella che tecnicamente si chiama una legge rinforzata, non tanto perché contiene modifiche delle norme di uno statuto regionale, ma perché l'articolo 54 dello statuto della regione Sardegna non si limita a decostituzionalizzare il titolo relativo ai rapporti finanziari, ma prescrive una procedura diversa da quella ordinaria, dettando così disposizioni che non sono modificabili con legge ordinaria, ma richiedono che si segua un procedimento speciale e che consti che esso sia stato seguito. Tutto ciò provoca una conseguenza formale cui è data finalmente attuazione con la lettura del parere del Consiglio regionale della Sardegna, lettura che non era stata effettuata nel corso dell'esame della legge finanziaria e che forse era impossibile effettuare in quella sede, trat-

tandosi di un emendamento governativo che andava ad inserirsi nel complesso della legge. Esiste, tuttavia, anche una conseguenza di natura sostanziale che la Commissione dovrebbe valutare, cioè che l'iniziativa rispetto a questa legge è unicamente riservata al Governo o alla regione e, nel caso in cui essa venga esercitata dal Governo, deve essere acquisito il parere del consiglio regionale, che, pur non dovendo essere accolto a scatola chiusa, ha un suo preciso valore. Ritengo, pertanto, che sia nostro compito in questa occasione confrontare il testo del Governo e quello degli emendamenti con quanto emerge dal parere della regione. Compito che non avrebbe potuto essere svolto qualora le norme in esame fossero state affrontate in sede di discussione del disegno di legge finanziaria.

Desidero, inoltre, cogliere l'occasione per svolgere due ulteriori brevissime considerazioni. La prima, concernente il piano dell'opportunità ed anche del rispetto della Costituzione, è che sarebbe opportuno che non si parlasse in questa Camera, come in altre sedi, di delegazioni parlamentari di questa o di quella regione: vi è l'articolo 67 della Costituzione, secondo il quale ogni parlamentare rappresenta la nazione, e, caso mai, se un riferimento si può fare, è al vincolo di partito che ha fondamento nell'articolo 49 della Costituzione. Credo che siamo qui ad approvare alcune norme finanziarie attinenti alla regione Sardegna in quanto riteniamo che ciò sia giusto e corrisponda all'interesse della nazione e non perché qui opera, agisce, parla, interviene, preme una delegazione parlamentare di questa o di quella regione. Mi spiace doverlo rilevare, ma colleghi della maggioranza ed anche lo stesso relatore hanno parlato di opinioni che sarebbero state espresse dalle delegazioni parlamentari della Sardegna e della regione Friuli-Venezia Giulia.

Anche con riferimento a quanto detto dall'onorevole Mellini, desidero, altresì, osservare che è proprio delle norme costituzionali e statutarie rendere necessaria l'approvazione di norme la cui natura è

chiaramente transitoria e che sono necessarie per regolare la successione di regimi diversi nel tempo.

BRUNO KESSLER. Desidero esprimere apprezzamento, signor presidente, per la sua decisione di dare lettura del parere del consiglio regionale sardo, avendo anche io in sede di discussione della legge finanziaria espresso l'opinione che non si potesse procedere all'approvazione delle norme oggi in esame senza aver preso conoscenza della volontà del consiglio regionale sardo.

È noto che gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale possono essere modificati solo con leggi costituzionali, salvo che per quei casi in cui si tratti di disciplinare rapporti finanziari. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, è prevista una garanzia particolare, spettando l'iniziativa legislativa alla regione o al Governo, previo parere del consiglio regionale. In considerazione di ciò, pur avendo lei, signor presidente, già compiuto un atto formalmente importante con la lettura dell'ordine del giorno del consiglio regionale della Sardegna, mi chiedo se non sia il caso, almeno per quanto riguarda le norme in esame modificative dello statuto, di fare espresso riferimento a tale ordine del giorno adottando la dizione « sostituito conformemente al parere espresso... ».

Circa l'ordine del giorno votato dal consiglio regionale della Sardegna, inoltre, devo dire che avrei preferito che esso fosse stato formulato in modo più specifico e puntuale per quanto riguarda la parte che ci accingiamo a tradurre in norme, essendo opportuno, in questi casi, evitare il varo di leggi suscettibili di diverse interpretazioni.

GIORGIO MACCIOTTA. Desidero essere estremamente breve e mi limiterò a tre sole considerazioni.

Un primo aspetto si riferisce alla storia di questo provvedimento: noi non siamo tra coloro che fanno normalmente questioni di primogenitura, ma vorrei ricordare che il 4 novembre 1982, con la

relazione di minoranza presentata sul disegno di legge finanziaria, noi abbiamo tra l'altro affermato che « nel caso dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale, occorre rilevare come non si tratti solo di un colpo sul terreno economico, ma anche su quello istituzionale con la prosecuzione di una prassi anticostituzionale di gestione transitoria del regime di trasferimenti ». Intendevamo, in quella occasione, riferirci anche al fatto che era stata respinta una nostra proposta volta a far fronte alle esigenze delle regioni a statuto speciale. Sono avvenute due cose: una prima nota di variazione ha rimpinguato di 600 miliardi il capitolo n. 6761 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; e poi che il nuovo Governo ha elaborato d'intesa con la regione — almeno dal punto di vista formale visto che, come notava il collega Kessler, vi sono differenze sostanziali tra il testo del Governo e il parere del consiglio regionale — degli emendamenti che sono pervenuti alla Camera in data 10 marzo 1983, cioè con quattro mesi di ritardo rispetto alla nostra prima proposta. Queste cose le ho dette per la storia.

Non ho difficoltà a dire che il gruppo comunista è tra quelli che si sono impegnati affinché le norme di cui ci occupiamo non venissero approvate nell'ambito della legge finanziaria, ma in sede specifica — come sarà — dando il dovuto rilievo al parere del consiglio regionale sardo; questo, non tanto per il merito, ma per metodo che, in casi di questo genere è sostanza, perché è sostanza che il Parlamento valuti, ovviamente come riterrà di farlo, le posizioni del consiglio. Come dicevo, non ho difficoltà ad ammettere questo nostro atteggiamento, anche se siamo stati sottoposti a pressioni come se fossimo stati tra coloro che intendevano ritardare indefinitamente l'approvazione del disegno di legge. Al contrario, ci siamo assunti la responsabilità di lavorare affinché si arrivasse — e l'abbiamo detto in aula ed il collega Bassanini ha qui ripreso il concetto — alla soluzione dello stralcio.

Nella nostra responsabilità di gruppo politico nazionale abbiamo preso in con-

siderazione le proposte avanzate dal Consiglio regionale sardo e le abbiamo trasferite in emendamenti. Su questi ultimi torneremo in sede di dichiarazione di voto. Pertanto, concludendo, desidero riaffermare che la Commissione è nelle condizioni di approvare rapidamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAURIZIO SACCONI, *Relatore*. Non ho niente da aggiungere a quanto detto in sede di relazione.

PAOLO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dico subito che il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione del testo così com'è.

Pur avendo letto molto velocemente il testo del parere del Consiglio regionale sardo, penso di poter ribadire che alcune delle proposte in esso contenute possono essere, non dico risolte ma avviate a soluzione attraverso un confronto tra le regioni ed il Governo, in particolare il Ministero delle finanze, senza perciò attivare ulteriori nuove procedure. Ad esempio, quando si raccomanda di risolvere rapidamente il contenzioso in atto relativo a crediti pregressi, si raccomanda cosa affatto risolvibile. Nel parere citato ci sono, però, alcune richieste che il Governo non può accettare in quanto attinenti ad una disciplina regolamentata con legge dello Stato. Intendo riferirmi alla richiesta di trasferimento dei beni immobili e del demanio alla regione: per un tale trasferimento, infatti, bisognerebbe modificare leggi in vigore. Facendo questa raccomandazione, il consiglio regionale aveva probabilmente in mente il famoso lago Cabras sul quale è aperto un contenzioso che dura ormai da anni. Lo stesso discorso può essere fatto relativamente alla richiesta di poter procedere a sgravi, esenzioni o agevolazioni fiscali sulle quote di propria spettanza.

A parte questi particolari argomenti, il parere propone alcune modifiche che

potrebbero anche essere tenute in considerazione e risolte successivamente in quanto, così come è stato qui rilevato, il provvedimento in parte riguarda la finanza regionale ed in parte no, per cui alcune richieste di aumento di compartecipazione al gettito IVA o di fissazione di parametri chiari e certi (che nel disegno di legge vengono, invece, mantenuti indeterminati) potrebbero e dovrebbero essere avanzate dalla regione dopo un congruo periodo di rodaggio nell'applicazione della legge. Ciò consentirebbe una quantificazione più certa delle entrate che è possibile, secondo me, solo dopo uno o due esercizi finanziari svoltisi sulla base della nuova disciplina.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che una buona parte degli emendamenti presentati richiedono, ove i presentatori non decidano di ritirarli, il parere della Commissione affari costituzionali. Prego, pertanto, i colleghi a riflettere sulla opportunità di ritirare questi emendamenti al fine di evitare ritardi dell'iter del provvedimento in discussione.

ALDO BASSI. Desidero rilevare che la normativa in discussione è stata stralciata dal disegno di legge finanziaria ed inserita all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede legislativa con l'impegno da parte di tutti i gruppi di evitare la presentazione di emendamenti.

FELICE CONTU. Prendendo atto delle dichiarazioni del presidente, dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti da me presentati.

GIUSEPPE TOCCO. Prendendo atto delle dichiarazioni del presidente ed in considerazione del parere del consiglio regionale sardo, che auspica la sollecita approvazione delle misure in esame, dichiaro che mi asterrò dal presentare emendamenti e sollecito l'urgente approvazione del testo in discussione.

GIORGIO MACCIOTTA. Il gruppo comunista insiste per il momento su tutti gli emendamenti a suo tempo presentati, sal-

vo a riservarsi la decisione di ritirarli, valutando di volta in volta le indicazioni che su ciascuno di essi verranno formulate dalla presidenza della Commissione.

RAFFAELE VALENSISE. Ritengo che gli emendamenti da noi presentati non richiedano il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Desidero precisare come tutti gli emendamenti che concernono modifiche dello statuto della regione Sardegna, cioè quelli presentati all'articolo 4, richiedano il parere della Commissione affari costituzionali, qualora i presentatori non decidano di ritirarli.

GIORGIO MACCIOTTA. Mi permetta, presidente, di esprimere perplessità in ordine alle dichiarazioni da lei testé rese, sottolineando come tutti gli emendamenti presentati dal gruppo comunista, tranne uno, corrispondano al parere emesso dalla Commissione affari costituzionali, nella parte in cui raccomanda alla Commissione di ricondurre al massimo di certezza le entrate tributarie della regione.

Circa l'unico emendamento non corrispondente al parere della Commissione affari costituzionali, devo dire che la sua opportunità ci è stata suggerita da una osservazione di un collega democristiano. Il collega Garzia, esperto qual è delle questioni di politica tributaria e fiscale, suggerì che, essendo tra gli orientamenti del Ministero delle finanze quello di sostituire l'attuale regime IVA con un nuovo regime dell'imposta erariale di consumo, poteva valere la pena di sottoporre allo stesso regime dell'IVA l'imposta erariale di consumo. Tengo a dire, per venire incontro alle preoccupazioni finanziarie dei sottosegretari onorevoli Moro e Manfredi Manfredo, che allo stato attuale quell'imposta non trova alcuna applicazione. Quindi, se il presidente ritenesse di dover trasmettere questo emendamento alla Commissione affari costituzionali potremmo ritirarlo tranquillamente.

Faccio qualche obiezione in merito ad altri due emendamenti, poiché il primo

va nella direzione indicata dal parere della Commissione affari costituzionali, mentre il secondo niente innova sul piano costituzionale, poiché innova sul piano delle quantificazioni, il che rientra nelle competenze di questa Commissione.

PAOLO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritiene di dover esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti proposti. Mi richiamo a ciò che ho dichiarato precedentemente per quanto riguarda l'introduzione dell'imposta erariale di consumo. Debbo far presente all'onorevole Macciotta che questa imposta è stata istituita meno di un mese fa: inserirla adesso a mio avviso non solo complicherebbe notevolmente le cose, ma potrebbe legare la finanza regionale della Sardegna allo sviluppo del gettito. Ritengo che l'obiezione del collega Macciotta sia fondata, ma ribadisco che in una impostazione di finanza nuova è interesse forse anche della regione Sardegna aspettare un anno, per vedere lo sviluppo del gettito e quindi formulare richieste che il Governo ed il ministro non avrebbero alcuna difficoltà ad accogliere. Per questi motivi, invito il collega Macciotta a ritirare gli emendamenti.

Ribadisco comunque che il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati, per la parte relativa alla entrata.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tutti gli emendamenti che comportino direttamente o indirettamente un aggravio trovano il Ministero del tesoro completamente contrario. Invito pertanto a ritirarli, altrimenti il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Bassi, vuole ripetere i termini dell'intesa che c'è stata fra i gruppi e della quale sono anch'io a conoscenza?

ALDO BASSI. Onorevole presidente, questa intesa c'è stata e si era ammessa una sola eccezione, relativa al Friuli-Venezia Giulia, alla quale la Commissione era fa-

vorevole. Per il resto, si era d'accordo nel senso di approvare il provvedimento nel testo della Commissione.

GIORGIO MACCIOTTA. Onorevole presidente, dal resoconto stenografico dell'Assemblea non risulta che questo sia l'impegno che abbiamo assunto. Voglio che sia chiaro — lo ribadisco ai fini dei nostri lavori — che dal resoconto stenografico dell'Aula risulta che una delle motivazioni che avevamo dato allo stralcio era proprio quella che in sede di Commissione fosse possibile apprezzare, votare, approvare o respingere gli emendamenti, il che non sarebbe stato consentito dal particolare clima dei lavori dell'Assemblea. Noi facciamo in questa sede un ulteriore passo in avanti, accogliendo l'invito di ritirare quegli emendamenti che a parere del presidente dovessero richiedere un riesame ed un rinvio alla I Commissione affari costituzionali.

Ho già dichiarato la disponibilità del gruppo comunista di ritirare quegli emendamenti. Ho qualche dubbio circa la necessità di richiedere il parere della Commissione affari costituzionali per alcuni altri emendamenti, in particolare per quello che trasforma da variabile a fissa la quota IVA. Questo mi pare corrispondente al parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese neces-

sarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

i) da imposte e tasse sul turismo (da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato);

l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Prima dell'articolo 4 inserire il seguente:*

«A titolo di indennizzo per la mancata assegnazione alla regione Sardegna delle quote di partecipazione al gettito delle imposte introdotte con la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825), è assegnata come *una tantum* alla regione Sardegna la somma di lire 300 miliardi».

4. 1.

CALDERISI, MELLINI.

*Dopo le parole:* è sostituito dal seguente, *aggiungere:* sentito il parere emesso dal Consiglio regionale della regione Sardegna.

4. 2.

KESSLER, BASSI.

*Alla lettera a) sostituire la parola: sette con la seguente:* nove.

4. 3.

MACCIOTTA, MACIS.

*All'articolo 4, al punto d), dopo le parole:* per intero allo Stato, *aggiungere le seguenti:* dai sette decimi del gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG corrisposte per

redditi prodotti in Sardegna da soggetti d'imposta con domicilio fiscale in altre regioni.

4. 4.

VALENSISE, MENNITTI.

*All'articolo 4, la lettera e) è sostituita con la seguente:*

« e) dai nove decimi o dai sei decimi rispettivamente dell'imposta di fabbricazione su tutte le merci prodotte in Sardegna percetta nel territorio della regione Sardegna o fuori del territorio della regione ».

4. 5.

CALDERISI, MELLINI.

*All'articolo 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i beni che ne siano gravati, prodotti nel territorio regionale anche se non percetta in Sardegna.

4. 6.

MACCIOTTA, MACIS.

*All'articolo 4, la lettera e) è sostituita con la seguente:*

e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutte le merci prodotte in Sardegna.

4. 7.

CALDERISI, MELLINI.

*All'articolo 4, alla lettera g), sostituire le parole: da una quota, con le seguenti: dai sette decimi.*

*Sopprimere le parole da: da determinarsi preventivamente per ciascun anno, fino alla fine della lettera g).*

4. 8.

CALDERISI, MELLINI.

*All'articolo 4, alla lettera g), sostituire le parole: da una quota, con le seguenti: dai sette decimi.*

*Consequentemente sopprimere le parole da: da determinarsi preventivamente, fino alla fine della lettera g).*

4. 9.

MACCIOTTA, MACIS.

*All'articolo 4, al punto g), dopo le parole: funzioni normali della regione, aggiungere le parole: e, comunque, in misura non inferiore al quindici per cento.*

4. 10.

VALENSISE, MENNITTI, PAZZAGLIA.

*All'articolo 4, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con una quota minima di sei decimi da erogarsi in caso di mancato accordo tra Stato e regione entro i termini stabiliti per la presentazione del bilancio annuale.*

4. 11.

CALDERISI, MELLINI.

*All'articolo 4, dopo il punto m), aggiungere il seguente comma.*

La regione Sardegna ha facoltà di istituire punti franchi.

4. 12.

VALENSISE, MENNITTI, PAZZAGLIA.

*All'articolo 4, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

n) dai sette decimi dell'imposta erariale di consumo riscossa nel territorio della regione.

4. 13.

MACCIOTTA, MACIS.

Faccio presente che l'emendamento Calderisi 4. 1 è inammissibile nei termini proposti, perché non prevede l'indicazione della copertura.

Anche per quanto riguarda l'emendamento Macciotta 4. 3 c'è un problema di copertura, che bisognerebbe indicare.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

BRUNO KESSLER. Qualora i colleghi non ritirassero questi emendamenti, sarei costretto a parlare contro.

PRESIDENTE. Il problema non è quello di parlare a favore o contro: è una facoltà del presidente che io debbo esercitare.

FRANCO BASSANINI. Nessuno discute la sua decisione, onorevole presidente. A me pare che, nel caso in cui le proposte di emendamento riguardino soltanto un aspetto quantitativo, cioè modifichino la quota del gettito di una determinata imposta che è riservata alla regione e rispettivamente allo Stato, non vi sia la competenza della prima Commissione affari costituzionali. In tal caso esiste un problema di copertura, che può essere posto correttamente ed esaminato in questa sede. Non vedrei la competenza della I Commissione affari costituzionali, poiché quella Commissione non può pronunciarsi sul merito di valutazioni finanziarie che sono di competenza di questa Commissione. Caso mai la questione è quella della copertura, a mio avviso.

PRESIDENTE. La prima Commissione affari costituzionali dà giudizi sulla costituzionalità delle norme, che non debbono essere valutate soltanto in sé e solo sugli aspetti finanziari, ma per la modificazione che comportano nell'ordinamento costituzionale dello Stato e nei rapporti fra lo Stato e le regioni interessate. Non ritengo pertanto che sia possibile prescindere dal parere della I Commissione affari costituzionali.

GIORGIO MACCIOTTA. Non esiste un problema di copertura, a mio avviso. La copertura della legge finanziaria per l'anno 1983 è regolata dalle disposizioni particolari dell'articolo 9. Si tratta di modificazioni della copertura a regime e di oneri di copertura affrontabili in sede più generale. Per il 1983 la copertura è quella fissata dall'articolo 10, a norma del precedente articolo 9.

BRUNO KESSLER. Anche al fine di evitare che si crei un precedente, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che le questioni che stiamo discutendo sono di grande importanza e delicatezza e che, pertanto, pur nel massimo rispetto del parere del presidente, non appare, a mio giudizio, sufficiente limitarsi ad affermare la necessità del parere della Commissione affari costituzionali. Si tratta, infatti, di definire rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale sulla base di norme contenute da una legge costituzionale e che attengono ad una sfera che deve trovare definizione in un rapporto intercorrente tra Stato e regione. Solo attraverso un confronto dialettico tra Governo e regione possono essere correttamente definiti rapporti finanziari, tenendo conto di un quadro generale relativo al tipo di competenze e di funzioni.

È in base alle considerazioni che ho esposto, a mio parere, che l'emendamento in esame deve essere dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Ritengo che non sia il caso di affrontare in questa occasione un tema che mi sta a cuore, cioè quello del diritto a presentare emendamenti secondo la tesi che chi non ha diritto di proporre non ha diritto di emendare.

Resta il fatto che la materia in discussione non può essere sottratta ad un esame da parte della Commissione affari costituzionali per il necessario parere e che, pertanto, se i colleghi non ritirano i propri emendamenti, essi dovranno essere trasmessi alla I Commissione.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ribadisco, comunque, che il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

FRANCESCO MACIS. Devo dichiarare, a nome del gruppo comunista, di non condividere né l'interpretazione del presidente, né quella del collega Kessler. Se ci trovassimo di fronte ad una possibilità di intervento così penetrante da parte della Commissione affari costituzionali, do-

vremmo mettere in dubbio la competenza di questa Commissione ad esaminare il provvedimento.

Ponendoci tuttavia l'interpretazione del presidente, che, ripeto, non condividiamo, di fronte al delicato problema di un consistente ritardo dell'*iter* del provvedimento in esame, ritiriamo l'emendamento in questione, riservandoci di esaminare di volta in volta l'opportunità di ritirare anche gli altri emendamenti da noi presentati in rapporto alle indicazioni che verranno in materia formulate dalla presidenza della Commissione.

Circa l'esistenza di un *gentleman's agreement*, che non è mai stato posto in essere, in ordine ad una approvazione del provvedimento senza modifiche, devo dire che, invece, l'accordo è stato raggiunto sull'opportunità di esaminare il testo in questa sede al fine di poterlo valutare più approfonditamente e di poter introdurre modifiche migliorative.

**PRESIDENTE.** Onorevole Valensise mantiene il suo emendamento 4. 4?

**RAFFAELE VALENSISE.** Ritengo che gli emendamenti dovrebbero comunque essere posti in votazione e, solo in caso di loro approvazione, essere trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere.

**PRESIDENTE.** Siamo in sede legislativa, onorevole Valensise, non posso adottare la procedura che ella suggerisce.

**RAFFAELE VALENSISE.** Ritengo che il parere della Commissione affari costituzionali, come quello della nostra Commissione, si richieda soltanto nei casi in cui sia stata formulata una effettiva proposta, cioè quando un emendamento sia stato approvato.

**PRESIDENTE.** Le ripeto, onorevole Valensise, che tale procedura non è possibile in sede legislativa.

**RAFFAELE VALENSISE.** Ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle molte difficoltà esistenti.

Desidero, tuttavia, rilevare come le esigenze che l'emendamento stesso prospetta restino comunque attuali. Con l'emendamento a cui lei ha fatto cenno proponevamo di effettuare un prelievo pari ai sette decimi del gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG corrisposto per redditi prodotti in Sardegna da soggetti di imposta con domicilio fiscale in altre regioni. Questo stesso concetto è espresso al punto *d*) del parere della regione. A maggior ragione tale concetto vale per l'IRPEF e per l'IRPEG prodotte in Sardegna da soggetti che abbiano domicilio fiscale altrove, altrimenti la erosione a cui si è fatto riferimento aumenterebbe.

Queste considerazioni sono valide anche per gli altri emendamenti che ho presentato insieme con il collega Mennitti e con i quali ci proponiamo di stabilire un tetto minimo alla quantità di risorse che debbono essere dedicate alla regione Sardegna, vale a dire una quota non inferiore al 15 per cento. Questo *plafond* che indichiamo rappresenta una garanzia oggettiva da parte dello Stato.

Il terzo emendamento riguarda l'istituzione di punti franchi, che già erano previsti nello statuto regionale.

Comunque, in adesione all'invito del Presidente ed in relazione ai problemi di carattere costituzionale prospettati, ritiriamo gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** La ringrazio.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, io non ritiro gli emendamenti presentati insieme con il collega Calderisi. Io ho fatto a lungo parte della I Commissione affari costituzionali ed ho visto che spesso ci sono pervenute richieste di parere su emendamenti approvati in linea di principio. Allora, dobbiamo stabilire la prassi che deve essere precluso alla Commissione di votare emendamenti, quando questi comportino una modifica del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, oppure che la Commissione non può procedere ad esaminare gli emendamenti senza un preventivo parere.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, a' termini di regolamento esistono due alternative: o l'emendamento è ritirato, oppure deve essere sottoposto alla I Commissione affari costituzionali.

MAURO MELLINI. Dato che il potere di emendamento è della Commissione, significa che il parere deve essere espresso solo dopo la presentazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Ma ciò non avviene per tutte le Commissioni: per quanto riguarda la I Commissione affari costituzionali c'è una normativa specifica, che lei conosce certamente, essendo un profondo conoscitore del regolamento.

MAURO MELLINI. Appunto per questo, lei dichiara questo emendamento inammissibile.

PRESIDENTE. Io non debbo dichiarare l'inammissibilità: se lei insiste per l'emendamento, dobbiamo sospendere il nostro lavoro ed inviarlo alla I Commissione affari costituzionali, insieme con gli altri, al fine di ottenere il prescritto parere.

BRUNO KESSLER. Signor Presidente, faccio notare che non stiamo esaminando un provvedimento di rinascita della Sardegna, nell'ambito del quale gli stanziamenti potrebbero essere aumentati o diminuiti dalla nostra Commissione: nel caso in esame la proposta deve essere del Governo o del consiglio regionale. Ora, il Governo è contrario e credo che questi emendamenti siano inammissibili perché non si tratta di modifiche che intervengono su proposte del Governo e del consiglio regionale. A mio avviso se non interviene una proposta del Governo in materia, nessuna Commissione può introdurre modifiche di questo tipo.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, richiamando quanto ha detto poc'anzi il collega Kessler, desidero ribadire quello

che ho detto all'inizio, cioè che questi emendamenti, che comportano direttamente o indirettamente modifiche, vanno a togliere l'organicità che il provvedimento presentato dal Governo ha, il che costringe il Governo medesimo a dichiarare il proprio parere contrario, con tutto ciò che ne consegue, vale a dire la necessità di acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali e la rimessione in Aula del provvedimento.

MAURO MELLINI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti, a seguito dell'affermazione che, insistendo il proponente in tali emendamenti, il presidente avrebbe dovuto rimettere gli stessi alla I Commissione affari costituzionali, non ritenendo ammissibile una decisione prima che fosse espresso un parere in proposito. Faccio presente che la I Commissione affari costituzionali, secondo la prassi, altre volte si è riunita anche per esprimere un parere su emendamenti approvati dalla nostra Commissione.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei che l'onorevole Mellini prendesse anche atto che il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Si dia atto della dichiarazione di rinuncia dell'onorevole Mellini. Io non dichiaro inammissibili gli emendamenti, dichiaro soltanto che, insistendo i presentatori, li dovrei inviare alla I Commissione affari costituzionali.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, se capisco bene, per questa interpretazione che è stata data e per le ulteriori precisazioni derivate dal suo intervento e da quello del collega Mellini, va dato il dovuto rilievo al fatto che il Governo ha dichiarato l'indisponibilità a mantenere la sede legislativa. Le parti che hanno interesse all'approvazione del provvedimento in tempi non secolari debbono prendere atto di ciò ed anche per questo, pur confermando le perplessità già enunciate, il gruppo comunista ritira tutti gli emendamenti formulati agli articoli 4, 5 e 6.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

FRANCESCO MACIS. Vorrei sentire il parere del Presidente sull'emendamento presentato all'articolo 4, lettera g), che si propone di stabilire una quota fissa per il gettito dell'IVA, modificando l'attuale tetto.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento tende a introdurre uno spostamento dei rapporti fra Stato e regione.

FRANCESCO MACIS. Questo emendamento è conforme al parere della I Commissione affari costituzionali, quando auspica di rendere certi determinati rapporti fra Stato e regione. Chiedo se lei non ritenga di ammettere tale emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Macis, debbo sempre inviarlo preventivamente alla I Commissione affari costituzionali.

MAURO MELLINI. Ritiro tutti gli emendamenti presentati. Il Governo a questo punto, però, dovrebbe varare il provvedimento attraverso un decreto-legge! Non è seria la discussione in questi termini!

PRESIDENTE. Non posso ammettere che lei parli della serietà della discussione: siamo tutte persone serie! Lei abbia la cortesia di astenersi da giudizi di questo tipo!

MAURO MELLINI. Prendo atto che non si può discutere con un'ipoteca di questo tipo: l'ipoteca non è seria!

PRESIDENTE. È l'esercizio di un diritto regolamentare!

MAURO MELLINI. Dichiaro di abbandonare l'aula e chiedo che ne sia dato atto al verbale.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 4 sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati, lo porrò direttamente in votazione nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati, lo porrò direttamente in votazione nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati, lo porrò direttamente in votazione nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

La modifica apportata con l'articolo 4 della presente legge all'articolo 8 dello Statuto regionale, attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede al finanziamento, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, degli oneri derivanti alla regione Sardegna dall'esercizio delle ulteriori funzioni ad essa trasferite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ed al finanziamento delle spese per il funzionamento dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, numero 259.

Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate è attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

All'assegnazione alle province ed ai comuni della Sardegna delle somme necessa-

rie allo svolgimento delle funzioni amministrative, loro attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, si provvede secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Gli onorevoli Macciotta e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma col seguente:*

Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione autonoma della Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede a partire dall'esercizio 1983 mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate. La quantificazione delle somme sarà disposta annualmente nella legge finanziaria previa intesa con la regione. Per gli oneri derivanti alla regione autonoma della Sardegna dall'esercizio delle funzioni ad essa delegate a partire dall'esercizio 1979 si fa fronte mediante stanziamenti straordinari da determinarsi nella legge finanziaria previa intesa con la regione.

Faccio presente agli onorevoli Macciotta e Macis che anche questo emendamento dovrebbe essere inviato alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere; invito, pertanto, i presentatori a ritirarlo.

GIORGIO MACCIOTTA. Nel prendere atto dell'invito del Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 8, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò diretta-

mente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Dal computo delle somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi indicati alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 4 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1983.

Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1983, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla medesima con la presente legge.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

#### ART. 9.

Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere a) e d) del precedente articolo 4 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e a sei decimi.

Gli onorevoli Macciotta e Macis hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

« Le somme spettanti alla regione autonoma della Sardegna a norma dello Statuto speciale per la Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e successive modificazioni sono accreditate integralmente alla Tesoreria del-

la regione all'inizio di ciascun esercizio finanziario ».

9. 0. 1.

L'onorevole Sacconi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente articolo:*

ART. 9-bis.

In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ai sensi dell'articolo 63 dello statuto medesimo, è autorizzata per l'anno 1983 la concessione a favore della regione stessa dell'importo di lire 200 miliardi, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, quarto comma, della legge finanziaria 1983.

9. 0. 2.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Macciotta e Macis.

GIUSEPPE PISANU. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana è contrario a qualsiasi articolo aggiuntivo presentato in omaggio ad un accordo politico (seppur informale) intercorso fra i gruppi sull'iniziativa del Governo di stralciare alcuni articoli del disegno di legge n. 3629.

Mi risulta che in seno al Comitato dei nove, in coerenza con quanto ha poc'anzi ricordato il collega Bassi, vi fosse la disponibilità ad approvare questo provvedimento senza modifiche, nel testo, cioè, presentato dal Governo. Tale accordo politico era derivato dall'esigenza di varare il provvedimento nei tempi più brevi possibili. Da qui il parere contrario della democrazia cristiana a qualsiasi proposta emendativa.

GIORGIO MACCIOTTA. Non so con quale fondamento l'onorevole Pisanu abbia fatto riferimento ad un accordo intercorso fra i gruppi.

Il gruppo comunista si è battuto perché si arrivasse allo stralcio di questa parte normativa della legge finanziaria con la conseguente possibilità di discuterla in Commissione. Noi siamo disposti ad accettare quelle decisioni informali prese in seno al Comitato dei nove che, corrette sotto il profilo procedurale, consentano di approvare il provvedimento il più rapidamente possibile. E infatti, a tale scopo, abbiamo ritirato gran parte dei nostri emendamenti. Tuttavia non possiamo ammettere che la Commissione discuta ed esamini questo provvedimento senza alcuna possibilità che sia presentato un qualche emendamento che però non ha certamente lo scopo di rallentare l'iter legislativo.

PRESIDENTE. A me sembra che con l'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Macciotta e Macis si venga a determinare una sorta di disparità fra la Sardegna ed altre regioni. Inoltre ritengo inammissibile tale articolo aggiuntivo in quanto concerne materia riguardante le disposizioni di attuazione dello statuto regionale della Sardegna.

FRANCESCO MACIS. Può dichiararlo inammissibile.

PRESIDENTE. Lo dichiaro dunque inammissibile.

FRANCESCO MACIS. Non so se il Presidente ritenga che il nostro articolo aggiuntivo debba avere il parere di altre Commissioni e se quindi ciò rappresenti un rallentamento dell'iter legislativo del disegno di legge. Tuttavia, nel prendere atto della decisione del Presidente e ritirando quindi il nostro articolo aggiuntivo, non posso esimermi dal manifestare sulla suddetta decisione delle mie perplessità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo del relatore 9. 0. 2.

MAURIZIO SACCONI, *Relatore*. Ho ritenuto opportuno presentare questo articolo aggiuntivo in considerazione della forte penalizzazione subita dalla regione Friuli-Venezia Giulia a seguito del mancato adeguamento del proprio statuto rispetto alla riforma tributaria. Sulla base di stime effettuate risulta, infatti, che la regione Friuli-Venezia Giulia ha perso, in rapporto all'indice dell'inflazione, almeno 294 miliardi e che, considerando l'evoluzione del prodotto interno lordo dal 1973 al 1983 incluso, la perdita di entrate regionali supera i 600 miliardi, mentre, sempre per gli stessi anni, prendendo come base di riferimento l'andamento del gettito tributario realizzato dallo Stato nello stesso periodo, tale perdita raggiunge la cifra di 1.405 miliardi.

Tale situazione di penalizzazione venuta a determinare a carico della regione Friuli-Venezia Giulia è, del resto, stata anche sottolineata attraverso la presentazione di un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato nel dicembre del 1981.

Appare oggi opportuno correggere questo stato di cose attraverso l'approvazione di una norma che funga da ponte verso una soluzione più organica del problema, cioè quella rappresentata dalla approvazione di norme del tipo di quelle che ci accingiamo a varare per la regione Sardegna seguendo l'iter istituzionale e le procedure previste.

L'articolo aggiuntivo prevede, pertanto, la concessione a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1983 dell'importo di 200 miliardi di lire ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, quarto comma, della legge finanziaria 1983. Tale somma, evidentemente, non copre

l'intero ammontare della penalizzazione subita dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ma può ritenersi sufficiente trattandosi di una misura transitoria e compatibilmente con le condizioni generali del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore è già stata esaminata in sede di parere dalla Commissione affari costituzionali.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, nello esprimere il proprio parere sull'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, desidera rilevare come allo sforzo compiuto per soddisfare legittime esigenze della regione Sardegna si aggiunga ora un ulteriore impegno derivante da altrettanto legittime aspettative della regione Friuli-Venezia Giulia, con un aggravio di spesa pari a 200 miliardi di lire.

Devo far presente alla Commissione che il capitolo 6771 del bilancio, cui si intende attingere, la cui disponibilità iniziale di 1.500 miliardi era stata aumentata di 600 miliardi con una prima nota di variazione e successivamente incrementata di ulteriori 150 miliardi con la terza nota di variazione, fino a raggiungere una disponibilità di 2.500 miliardi, non può garantire, a parere del Governo, la piena copertura, in termini di cassa, con riferimento al 1983, degli oneri derivanti dalla approvazione del provvedimento in esame tenuto conto delle nuove spese previste in favore della regione Friuli-Venezia Giulia. Stante la comune volontà di definire la materia in esame, tuttavia, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

ARNALDO BARACETTI. Desidero sottolineare che, come è stato giustamente ricordato dal relatore, l'ordine del giorno votato all'unanimità al Senato nel dicembre del 1981 impegnava il Governo a soddisfare l'esigenza di superare lo stato di provvisorietà della situazione finanziaria

delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, rimaste le uniche a versare in una determinata situazione dopo la soluzione adottata per la regione Valle d'Aosta.

Se è giusto riconoscere la disponibilità dimostrata dal Governo, occorre, però, rilevare la forte sensibilità dimostrata dal Comitato dei nove della nostra Commissione per ottenere la soluzione dei problemi relativi alla regione Sardegna ed alla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di discussione della legge finanziaria.

Occorre ancora dire che il ritardo registrato rispetto alla situazione esistente per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia non è imputabile soltanto al Governo, ma anche all'amministrazione regionale, che non ha operato in modo da permettere un'intesa del tipo di quella raggiunta per la Sardegna.

Occorre, infine, rilevare come sia importante che il Parlamento intenda oggi risolvere anche il problema relativo alla regione Friuli-Venezia Giulia in modo da evitare ogni dubbio di discriminazione, anche se le norme che ci avviamo ad approvare rappresentano soltanto una misura transitoria, richiedendosi successivamente un organico disegno di legge in materia, sul quale ci auguriamo possa rapidamente intervenire un'intesa tra Governo e regione.

PIERGIORGIO BRESSANI. Esprimo la convinzione che il voto che la Commissione si accinge a dare spianerà la strada ad un regolamento definitivo nei rapporti fra Stato e regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire a quella organica revisione delle disposizioni statutarie (mi riferisco all'articolo 4 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) in materia di partecipazione al gettito dei tributi erariali, riguardante, se non esclusivamente, prevalentemente i tributi soppressi o sostituiti in questi anni da altre forme di impostazione. L'emendamento che stiamo esaminando si prefigge lo scopo di dare anticipata efficacia per il 1983 a questa normativa, che avrà carattere definitivo e regolerà appunto in

maniera definitiva i rapporti fra Stato e regione e che in tal modo assicurerà una permanente certezza all'entrata della regione medesima.

C'è un problema che riguarda anche il *quantum* dell'erogazione. Mi riferisco a quanto affermato dal relatore e dal Governo, non per pronunziarmi sulla congruità dell'importo, ma per esprimere al riguardo una doverosa riserva. I contatti tra lo Stato, vale a dire il Governo, e la regione Friuli-Venezia Giulia sono in corso da tempo per definire i cespiti tributari da devolvere alla regione stessa, in vista della presentazione di un disegno di legge con le procedure previste dall'articolo 63 dello statuto regionale. Tale trattativa è volta a determinare l'ammontare complessivo dell'entrata regionale. La mia riserva consiste nel fatto che il voto di oggi non può essere in nessun modo di pregiudizio in ordine alla determinazione definitiva dell'entrata.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, intendo dichiarare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale all'emendamento che riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia, con la considerazione che oggi in via di urgenza il Governo si decide finalmente a dar luogo, sia pure in forma forfettaria con tutte le approssimazioni del caso, alla concessione a favore della regione dell'importo di lire 200 miliardi, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, quarto comma, della legge finanziaria 1983. Quello che ci accingiamo a dare non è un voto di adesso. Ricordo infatti che quando conducemmo la battaglia per la ricostruzione della regione Friuli-Venezia Giulia, lamentammo lo scarso coordinamento esistente fra la finanza statale e quella regionale. Si tratta di situazioni precarie, che si sono trascinate per anni. Ancora oggi non sappiamo qual è la reale possibilità di risorse che in sede di trasferimento possono essere devolute al Friuli-Venezia Giulia.

Accettiamo questo provvedimento provvisorio e forfettario, che reca in se stesso

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

una sorta di rilievo e di condanna per ciò che fino a questo momento non è stato fatto dai governi e dalle maggioranze che si sono succedute nella regione, così come nelle altre regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sacconi 9. 0. 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 4 a 9 della presente legge valutato per l'anno 1983 in lire 290 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

L'onorevole relatore Sacconi ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 10, sostituire le parole:* all'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 4 a 9 della presente legge valutato per l'anno 1983 in lire 290 miliardi, *con le seguenti:* all'onere derivante dalla attuazione della presente legge valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi.

10. 1.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del relatore 10. 1, per il quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Norme per il coordinamento

della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, debbo procedere alla seguente dichiarazione di voto, soprattutto perché l'andamento dei lavori ed il dialogo che c'è stato credo che esiga da parte del gruppo comunista una presa di posizione. Il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento. Naturalmente non siamo interamente soddisfatti del testo che abbiamo approvato. Non ne siamo soddisfatti, anche se il metodo che è stato scelto di stralciare i cinque articoli della legge finanziaria e di rinviarli all'esame della Commissione in sede legislativa credo abbia permesso di affrontare alcuni nodi, che per altro rimangono irrisolti per decisioni di carattere regolamentare e di carattere politico che noi contrastiamo. Infatti, questo provvedimento voleva apparire quasi come una donazione, una sorta di regalo da parte del Governo alla Sardegna: credo che dopo l'andamento dei lavori di questa sera risulta chiaramente come un atto di imposizione che la Sardegna deve subire. Credo che questo sia stato possibile per il metodo prescelto.

Perché il gruppo comunista vota a favore, pur con queste riserve fortemente critiche? La ragione è che finalmente si ritorna ad un regime di finanza autonomo per la nostra isola e si crea il presupposto (anche questo è un elemento determinante del nostro atteggiamento favorevole) perché si ritorni al regime ordinario. La seconda ragione è che il provvedimento rappresenta una base per una regolamentazione più equa dei rapporti fra la Sarde-

gna e gli organi centrali dello Stato. In questo senso crediamo che anche qui ci siano le condizioni per sviluppare una battaglia che certamente non finisce questa sera.

Il provvedimento è il frutto dell'iniziativa di tutti i gruppi parlamentari, di tutti i deputati, pure di quelli sardi. Anche se, come ha rilevato giustamente il collega Bassanini, non esistono le delegazioni, è giusto in ogni caso che i parlamentari di una regione si preoccupino di certi problemi e quindi il provvedimento deriva anche dalla nostra iniziativa e dal nostro concorso. In definitiva, esprimiamo il voto favorevole sul provvedimento.

**RAFFAELE VALENSISE.** Debbo procedere, signor presidente, ad una rapidissima dichiarazione di voto per dire che il Movimento sociale italiano-destra nazionale vota a favore del provvedimento, pur rilevando che esso, purtroppo, lascia insoluti gli altri problemi che sono sollevati nel parere del consiglio regionale, dei quali ne richiamerò soltanto tre. Sono problemi aperti, di grande momento per la regione Sardegna.

Mi riferisco innanzi tutto al contenzioso relativo ai crediti pregressi. Nel provvedimento non c'è nulla che riguardi i crediti pregressi, che la regione Sardegna vanta nei confronti dello Stato, in relazione alla incertezza e alla provvisorietà del regime dei rapporti e dei trasferimenti fiscali.

Il secondo ordine dei problemi è quello relativo al trasferimento dei beni immobili facenti parte del demanio dello Stato. È un problema grosso, che riguarda la Sardegna, che interessa i sardi e che attiene alla possibilità di utilizzazione, da parte della regione e secondo le vocazioni dei luoghi alcuni beni, che in gran parte sono inutilizzati dallo Stato.

Il terzo ordine di problemi riguarda il sistema delle esenzioni doganali, necessario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. In questo gruppo di problemi rientrano anche le prospettive di

creazione di punti franchi, a suo tempo previsti dallo statuto regionale, poi eliminati. La creazione di punti franchi costituisce a nostro avviso una linea di tendenza verso la quale sarà opportuno continuare ad andare, non soltanto per la Sardegna, ma anche per altre regioni del Mezzogiorno.

**GIUSEPPE PISANU.** Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo democristiano, non mi posso esimere dal manifestare una parziale insoddisfazione per il non totale accoglimento delle richieste della regione interessata.

In ogni caso non posso che prendere atto e sottolineare come l'iniziativa del Governo ci ha consentito di arrivare in tempi brevi alla « sistemazione » della materia oggetto del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge (3629-bis), con il seguente nuovo titolo: « Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in ma-

---

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

---

teria finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia ».

Presenti e votanti . . . 34

Maggioranza . . . . . 18

Voti favorevoli . . . 34

Voti contrari . . . 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alici, Alinovi, Baracetti, Bartolini, Bassanini, Bassi, Branciforti, Bressani, Carta, Catalano, Colomba, Contu, Corà, Dal Maso,

Erminero, Grippo, Kessler, La Loggia, Macis, Macciotta, Margheri, Mennitti, Migliorini, Motetta, Orsini Gianfranco, Picano, Pisanu, Rosso, Sacconi, Scaiola, Siculo, Tocco, Valensise, Vignola.

**La seduta termina alle 21,20.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO